

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 18 MAGGIO 1985, N. 10 (DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO) C.E.U.

- NUOVO MODELLO 1N - C.E.U.

Come è noto sta entrando in funzione, giusta il decreto ministeriale 9-3-1985, il nuovo modello di dichiarazione delle unità immobiliari di nuova costruzione (Mod. 1N - C.E.U.).

In proposito sono già state date istruzioni nel corso di riunioni tenute presso questa Direzione o presso le sedi dei capoluoghi regionali; e ad esse ci si richiama.

Si vuole qui soltanto ribadire, atteso che il nuovo modello ha come principale fine quello di permettere il classamento delle nuove costruzioni senza accertamento sopralluogo onde impedire il formarsi di nuovo arretrato, che la definizione di tale classamento deve essere considerata operazione prioritaria rispetto a tutte le altre operazioni affidate al personale tecnico, con la sola eccezione di quelle connesse con il ricevimento di documenti ed elaborati tecnici.

Ed in tale quadro una speciale sollecitudine dovrà essere posta nel definire le dichiarazioni presentate ai sensi del punto 3 dell'art. 1 del decreto legge 23-4-1985, n. 146, proprio in funzione delle finalità da raggiungere che da un lato attengono alla sfera dei legittimi interessi della parte che è ricorsa alla onerosa procedura di ripresentazione della dichiarazione mod. 1N e dall'altro all'interesse dell'Ufficio di definire censuariamente le dichiarazioni stesse.

Resta inteso che dovranno continuare ad essere svolti, sia pure in misura molto ridotta, incarichi di accertamento sopralluogo, con riferimento prioritariamente alla necessaria conoscenza delle situazioni locali - e ciò proprio a sostegno delle operazioni di classamento senza sopralluogo sulla base delle dichiarazioni Mod. 1N - ed in secondo luogo all'accertamento delle variazioni che ne abbiano palese necessità, tenuto ovviamente conto che la risoluzione di tale genere di variazioni costituisce anche un passaggio obbligato per successivi aggiornamenti (vulture).

Una ulteriore necessità di indagini sopralluogo consegue alla eventuale esigenza di integrazione dei quadri di categorie e classi.

Nell'occasione si risponde anche ad alcuni dipendenti Uffici che hanno chiesto chiarimenti sull'uso del nuovo modello 1N in relazione alle denunce di variazione.

Al riguardo si ricorda che il Mod. 1N è predisposto per le dichiarazioni delle sole unità immobiliari di nuova costruzione e comunque di tutte quelle mai denunciate: e dunque non può essere utilizzato per le variazioni delle unità immobiliari già denunciate o accertate, per le quali peraltro neppure può essere utilizzato il precedente mod. 1N, ormai abrogato.

Pertanto tutte le denunce di variazione - anche quelle previste con le circolari n. 2/1984 e n. 5/1985 - dovranno essere richieste con il Mod. 44, corredato delle sole planimetrie, il quale dovrà riportare compiutamente nell'apposito spazio - se del caso opportunamente adattato - le motivazioni della variazione stessa, evidenziandone in modo descrittivo i dati relativi.